

6 Aprile.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

1. Per le truppe di terra vengono istituiti:

a) Un Auditorato per ogni brigata, composto da un capitano auditore, da un attuario e da un cancellista;

b) Un Auditorato di guarnigione e fortezza in Venezia col personale corrispondente alle esigenze del servizio.

2. Gli auditori di brigata, dietro ingiunzione del comandante della brigata stessa, saranno inquirenti e referenti al Consiglio di guerra in prima istanza, in tutti i processi di penale giurisdizione riflettenti individui formanti parte della brigata, meno i colonnelli e generali.

3. Gli auditori di guarnigione lo saranno egualmente in prima istanza, dietro ingiunzione del generale di divisione, sopra tutti gl'individui militari isolati, distaccati dai propri corpi, e pensionati militari aventi grado o parificazione di ufficiali, come pure sopra tutti i colonnelli e generali.

4. La Marina conserva il proprio speciale Auditorato, il quale procede dietro ordine dell'ufficiale di grado più elevato, che immediatamente susseguo al comandante generale e che trovisi in servizio sul luogo.

5. I Consigli di guerra di prima istanza si comporranno di un Presidente col grado di maggiore, d'un capitano, d'un primo tenente, d'un sotto tenente, d'un sergente e d'un caporale. Qualora poi l'inculpato fosse di un rango maggiore al Presidente, di massima questi dovrà essere d'un grado di lui più elevato, e gli altri membri, nel numero in cui sopra, saranno presi dai gradi che seguono a quello del Presidente. I membri dei Consigli saranno di volta in volta eletti dall'ufficiale superiore che avrà ordinata la procedura, a tenore dei precedenti art. 2, 3 e 4.

L'auditore sarà il relatore con voto consultivo. Esaurita la procedura nelle forme legali, i Consigli di guerra giudicheranno sulle basi delle prove ordinarie ed a' termini degli articoli di guerra pubblicati col governativo decreto 21 luglio 1848.

6. Il Consiglio militare di seconda istanza per le truppe di terra viene istituito presso il Comando superiore della città e fortezza; sarà preseduto dal comandante e composto da tre ufficiali superiori e da due consiglieri di Appello con voto deliberativo. Il relatore sarà l'auditore generale di guerra od il suo supplente con voto consultivo.

7. Il Consiglio militare di seconda istanza per la Marina viene istituito presso quel Comando generale; sarà preseduto dal suo comandante generale e composto da tre ufficiali superiori di quell'arma, e da due consiglieri di Appello con voto deliberativo. Il relatore sarà l'auditore generale della Marina od il supplente con voto consultivo.

8. Il Consiglio militare di terza istanza, tanto per le truppe di terra, quanto per quelle di mare, sarà preseduto dal capo del dipartimento